



FAQ Valutazione annuale

1. A che cosa serve la valutazione annuale, effettuata ai sensi dell'art dall'art 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010?

L'art. 6 comma 8 della legge 240/2010 stabilisce che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché di organi di valutazione dei progetti di ricerca.

2. Esiste un fac-simile per presentare la relazione annuale?

Sì, è previsto un fac-simile di relazione annuale pubblicato sul sito di ateneo alla seguente pagina:

<https://www.unifi.it/p11224.htm>.

3. Quale è il periodo oggetto dalla valutazione annuale?

La valutazione annuale si riferisce all'attività svolta dal 1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in corso.

4. Entro quando devo presentare la relazione annuale e a chi? Cosa succede se la relazione non viene presentata?

In base a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento in materia la relazione va presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, entro il mese di ottobre di ogni anno.

L'art. 10 del Regolamento di Ateneo in materia stabilisce che la mancata presentazione della relazione equivale, per gli effetti, a valutazione negativa.

5. Per giustificare l'assenza per malattia ad un Consiglio di Dipartimento è sufficiente una comunicazione motivata al dipartimento?

No, l'assenza per malattia è giustificata esclusivamente in presenza di certificazione medica. Quindi la comunicazione al dipartimento deve essere fatta, ma contestualmente l'Amministrazione deve ricevere il certificato telematico di malattia.

Si ricorda che le assenze per malattia devono essere comunicate entro le 9.30 già dal primo giorno all'U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore e alla struttura di appartenenza.

Tutte le informazioni in merito agli adempimenti previsti in tema di malattia e alla normativa di riferimento si trovano alla seguente pagina del sito di ateneo: <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2984.html>

6. Nel periodo oggetto di valutazione annuale ho cambiato dipartimento, come sarà valutato il requisito della presenza nei Consigli di Dipartimento?

Il Dipartimento di afferenza attuale richiederà, se necessario, al dipartimento di provenienza la verifica del requisito in oggetto per il periodo antecedente all'afferenza attuale.

7. Sono in servizio presso l'Ateneo fiorentino, in seguito a trasferimento, e nel periodo oggetto di valutazione annuale ho prestato parzialmente servizio presso un altro Ateneo. Dove devo presentare la relazione annuale?

La relazione annuale deve essere presentata presso il nostro ateneo secondo le tempistiche ed i criteri previsto dal Regolamento interno.

8. La relazione che devo presentare deve comprendere anche l'attività svolta nell'altro Ateneo?

Sì, la relazione deve coprire tutto il periodo oggetto di valutazione annuale.

9. Devo produrre la documentazione cartacea relativa allo svolgimento dell'attività svolta nell'altro Ateneo?

L'attività è dichiarata nella relazione, senza necessità di allegare alcun documento. Sarà cura del dipartimento di afferenza, richiedere all'Ateneo di provenienza l'accertamento sui requisiti di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 3 del Regolamento.

10. Nel corso del periodo oggetto di valutazione annuale sono passato di ruolo da Ricercatore a Professore, come viene conteggiato il monte orario relativo al mio nuovo obbligo didattico?

Gli obblighi didattici relativi al ruolo di professore verranno calcolati proporzionalmente al periodo svolto a decorrere dalla presa di servizio in qualità di professore

11. Qual è la differenza tra valutazione annuale e valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato?

La valutazione annuale, effettuata ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della legge n. 240/2010, interessa tutti i Professori e Ricercatori di ruolo dell'ateneo, è effettuata dal Dipartimento di afferenza. Se positiva permette ai docenti di far parte di commissioni di abilitazione/selezione/progressione di carriera del personale accademico nonché di organi di valutazione dei progetti di ricerca.

La valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale interessa solo i docenti che hanno maturato l'anzianità richiesta nel periodo di riferimento. Tale procedura si attiva due volte l'anno attraverso l'emanazione di un bando e il docente interessato, in caso di valutazione positiva della commissione a ciò preposta, ha diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale.

12. Al fine della valutazione annuale quante ore di didattica devo svolgere nel corso del periodo oggetto di valutazione annuale?

Obblighi Validi fino al 31/8/2021

A) Professori ordinari e associati in regime di tempo pieno:

- aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e validati;

B) Professori ordinari e associati in regime di tempo pieno con incarico di Rettore, ProRettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Corso di Studio, nonché i Delegati del Rettore individuati con delibera del CdA del 27 ottobre 2017, in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita:

- aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 60 ore di attività didattica frontale risultante dai registri regolarmente compilati on line da

ciascun professore e validati;

C) Professori ordinari e associati in regime di tempo definito:

□ aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 60 ore di attività didattica frontale come risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e validati;

D) Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 a tempo pieno:

□ aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e validati;

□ se con incarichi istituzionali di cui al punto B): aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e validati.

E) Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 a tempo definito:

□ aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e validati;

F) Ricercatori a tempo indeterminato:

□ aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica, come risultante dai registri regolarmente compilati on line da ciascun ricercatore e validati.

13. Come viene verificata la mia attività didattica?

L'assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento per la valutazione annuale, in relazione al proprio stato giuridico, come specificato al punto precedente, è verificato sulla base dei registri regolarmente compilati on line da ciascun professore e ricercatore e validati.

14. Come viene considerata la didattica frontale non svolta a causa di malattia?

L'obbligo didattico si ritiene comunque adempiuto ai fini delle procedure di valutazione, in caso di mancato assolvimento della didattica frontale riconducibile ad aspettativa e/o congedo per motivi di salute e astensione obbligatoria per maternità, debitamente certificati.

15. Ai fini dell'accertamento della pubblicazione di almeno tre prodotto scientifici nel periodo oggetto della valutazione, o nei cinque anni precedenti, esattamente quali periodi sono presi in considerazione?

Il periodo oggetto di valutazione annuale decorre dal 1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in corso, di conseguenza potrà essere considerata la produzione scientifica pubblicata nel suddetto periodo e nei cinque anni ad esso precedenti.